



## COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

### Deliberazione n. 702

OGGETTO. Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e successive modificazioni, articolo 33. Approvazione dell'accordo tra l'Ente gestore della caccia e le organizzazioni più rappresentative degli agricoltori e dei coltivatori diretti della provincia, per la determinazione dei terreni in attualità di coltivazione e dei periodi di divieto di caccia.

L'anno 2017, il giorno 17 del mese di agosto, ad ore 10,00, in seguito a convocazione scritta ai singoli componenti nelle forme di legge, si è riunito il Comitato Faunistico Provinciale, presso la sala riunioni del Servizio Foreste e fauna, in Trento, via G.B. Trener n. 3.

Sono presenti i signori:

Dallapiccola Michele  
Zanin Maurizio  
Dagostin Adriano  
Pedrini Paolo  
Mustoni Andrea  
Moltrer Stefano  
Stefani Luigi  
Maurina Claudio  
Bampi Emilio  
Negra Osvaldo  
Pezzato Carlo  
Tezzele Gianni  
Lucian Claudio  
Paluselli Renzo  
Boldrini Fabrizio

Sono assenti i signori:

Dorigoni Vittorio  
Pizzini Giorgio  
Merz Sergio  
Pellegrini Adriano  
Boso Fernando  
Sottovia Lucio

Assiste la segretaria, dott.ssa Maria S. Calabrese, ed è presente la dott.ssa Gabriella Rivaben, direttrice dell'Ufficio faunistico.

Il Presidente alle ore 10.24 constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta.

## IL COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

visto l'articolo 33, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia";

considerato che tale previsione normativa è finalizzata a tutelare gli agricoltori e i coltivatori locali da possibili danni arrecati dall'attività venatoria alle coltivazioni, che possono avere periodi di maturazione e di raccolto diversificati nelle diverse realtà territoriali della provincia;

visto il Protocollo di collaborazione del 17 febbraio 2015, protocollato con il n. 89231, stipulato tra l'Associazione cacciatori della provincia di Trento, quale Ente gestore della caccia nelle riserve trentine, e le organizzazioni più rappresentative degli agricoltori e dei coltivatori diretti della provincia, in ordine alla determinazione dei periodi in cui l'esercizio della caccia è vietato nei terreni in attualità di coltivazione e suscettibili di danno;

vista l'intesa annuale del 14 luglio 2017, protocollo n. 392248, che sulla base del citato protocollo determina i periodi di divieto;

tenuto conto che in detto protocollo il territorio provinciale è suddiviso in zone omogenee, limitatamente alle coltivazioni specializzate, ossia vigneti, frutteti e mais ceroso, e viene stabilito per ciascuna zona la data in cui la caccia è aperta, rimandando l'individuazione della data di apertura della caccia negli uliveti a successiva regolamentazione;

dato atto che è espressamente previsto che rimanga esclusa da tali date la caccia alla selvaggina migratoria da capanno, agli ungulati da appostamento, purché i cacciatori interessati siano in possesso dell'autorizzazione del proprietario o del conduttore del fondo;

dato atto che le date si intendono fissate salvo accordi locali diversi tra le sezioni comunali cacciatori e le organizzazioni dei contadini e degli agricoltori;

considerato altresì che viene meno il presupposto previsto dall'articolo 33, comma 1, della citata l.p. n. 24/91, riguardo alla suscettibilità del danno, quando il proprietario di un fondo acconsente, mediante specifica autorizzazione, allo svolgimento di attività venatoria da appostamento fisso, nell'ambito del medesimo fondo;

visto il verbale della seduta del Comitato Faunistico Provinciale del 17 agosto 2017, nel corso della quale è stata esaminata la richiesta di cui si tratta;

con voti favorevoli 14 e 1 astenuto, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1) di ritenere in attualità di coltivazione:

- i vivai;
- i giardini;
- le coltivazioni floreali e gli orti;
- le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale;
- i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio;
- i prati naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura;
- i frutteti;
- gli agrumeti;

- gli oliveti e i vigneti specializzati dalla germogliazione fino al raccolto;
- 2) di fissare i periodi in cui è consentito l'esercizio venatorio nei territori in attualità di coltivazione e suscettibili di danno, limitatamente alle colture agricole specializzate (vigneti, frutteti e mais ceroso), secondo la seguente ripartizione territoriale:
  - ZONA 1** – Piana Rotaliana, Val d'Adige, Vallagarina, Basso Sarca, Valle dei Laghi e Vezzanese apertura della stagione venatoria l'8 ottobre 10/2017;
  - ZONA 2** – Bleggio Inferiore, tutto il Comune di Lomaso, Val di Non, Alta e Bassa Valsugana, apertura della stagione venatoria il 22 ottobre 2017;
  - ZONA 3** – Val di Cembra, apertura della stagione venatoria l'8 ottobre 2017;
  - ZONA 4** – Piana di Storo, Piana di Baitoni e Piana di Bondone, apertura della stagione venatoria il 5 novembre 2017;
- 3) di stabilire che le date di cui sopra si intendono fissate salvo accordi locali diversi tra le sezioni cacciatori e le organizzazioni dei contadini e degli agricoltori, sia prima del raccolto sia a raccolto ultimato; tali accordi dovranno essere formalizzati con apposito atto che dovrà essere inviato, per opportuna conoscenza e informazione, agli organi di vigilanza e al Comitato Faunistico Provinciale;
- 4) di stabilire che da tali limitazioni temporali rimane esclusa la caccia alla selvaggina migratoria da capanno e agli ungulati da appostamento, che potranno quindi essere esercitate nei territori agricoli anche al di fuori dei periodi di cui sopra, nel rispetto della disciplina generale fissata dalle Prescrizioni Tecniche vigenti, purché i cacciatori siano in possesso di specifica autorizzazione del proprietario e/o del conduttore del fondo.

LA SEGRETARIA  
f.to dott. Maria S. Calabrese

IL VICEPRESIDENTE  
f.to dott. Maurizio Zanin

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta, segretaria del Comitato Faunistico Provinciale, su attestazione del Messo,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge all'Albo Pretorio della Provincia Autonoma di Trento e che non sono pervenuti reclami.

LA SEGRETARIA DEL  
COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE  
f.to dott. Maria S. Calabrese